

Webinar Commissione Uniroma3 Webinar DL Cura Italia - 20 marzo 2020

Q&A malattia

L'art. 26 DL Cura Italia prevede l'equiparazione alla malattia del periodo di assenza in conseguenza dell'adozione del provvedimento di quarantena o di permanenza domiciliare fiduciaria. L'adozione di tale provvedimento è compatibile con lo svolgimento della prestazione di lavoro in modalità agile (smart working)?

Il fatto che il lavoratore debba essere considerato in malattia comporta che il rapporto di lavoro debba essere considerato temporaneamente sospeso e che quindi il lavoratore non possa svolgere attività lavorativa.

La disposizione non sembra ammettere deroghe e dunque il datore non può pretendere la prestazione. È però possibile argomentare la derogabilità della disposizione sulla base di un accordo tra lavoratore e datore di lavoro in forza del quale il lavoratore rinuncia ad essere considerato in malattia e si dichiara disponibile a lavorare in smart working. Tale interpretazione può trovare fondamento nel fatto che le risorse per il pagamento dell'indennità di malattia sono limitate e nella prospettiva solidaristica che è alla base di tutte le misure in atto.

Nel caso cui il datore e il lavoratore in quarantena o in permanenza domiciliare si accordino per lo svolgimento del lavoro in modalità agile, l'accordo può essere concluso tramite uno scambio di email?

Poiché la deroga alla regola per cui il periodo di quarantena o permanenza domiciliare è equiparato alla malattia non è espressamente prevista dall'art. 26, un eventuale accordo in tal senso deve essere gestito in maniera rigorosa nei contenuti e nella forma. Lo scambio email può dunque essere sufficiente, purché lo scambio riporti in maniera chiara e completa il contenuto dell'accordo.

Ai fini della equiparazione alla malattia del periodo di quarantena o permanenza domiciliare fiduciaria, l'art. 26, co. 3, DL Cura Italia prevede che il medico curante rediga un certificato di malattia con gli estremi del provvedimento che ha dato origine alla quarantena o permanenza domiciliare. Come può il datore di lavoro distinguere questa condizione rispetto ad una malattia normale, poiché non è visibile sul certificato la diagnosi?

Per rendere possibile tale identificazione si devono attendere le indicazioni dell'INPS che, verosimilmente, individuerà un codice da apporre al certificato per rendere possibile la riconduzione dell'assenza all'ipotesi prevista dall'art. 26. Laddove il certificato di malattia non dovesse contenere un codice o altra indicazione che renda possibile la riconduzione dell'assenza alle ipotesi previste dall'art. 26, il datore non potrà che trattare l'assenza come dovuta a malattia e come tale considerarla anche ai fini della maturazione del periodo di comporta.

Il contagio del virus COVID-19 da parte degli operatori sanitari costituisce infortunio sul lavoro?

Si. L'INAIL, con comunicazione del 17 marzo 2020, ha chiarito che gli operatori sanitari risultati positivi al test specifico di conferma devono essere considerati come infortunati sul lavoro. Non si configura infortunio sul lavoro nel caso in cui il personale sia posto in quarantena per motivi di sanità pubblica.

Nella medesima comunicazione l'INAIL ha altresì previsto che debba essere trattato come infortunio in itinere il contagio occorso nel percorso casa-lavoro e viceversa.

L'art. 7 DL 14/2020 stabilisce che la misura della quarantena con sorveglianza attiva (aver avuto contatti stretti con casi confermati di COVID 19) non trova applicazione agli operatori sanitari e a quelli dei servizi pubblici essenziali. A tali soggetti non si applica quindi l'equiparazione a malattia? Si può sostenere che l'equiparazione vale solo per coloro che non sono chiamati in servizio per svolgere le prestazioni indispensabili?

L'art. 7 richiamato esclude l'applicazione della quarantena allo scopo di consentire ai soggetti indicati di continuare a rendere la prestazione, data l'importanza delle stesse prestazioni e l'elevata probabilità di contatto con persone portatrici del virus.

L'equiparazione alla malattia è destinata ad operare per tutti quei soggetti per i quali sia effettivamente disposta, laddove possibile, la misura della quarantena o della permanenza domiciliare fiduciaria.